



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 120

DATA PUBBLICAZIONE 19/5/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. TOP TOURNAMENT FINALS UNDER 19

Si riporta – in allegato – il calendario gare con l'indicazione dei campi neutri della terza giornata del Top Tournament Finals Under 19.

1.1.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

1.1.3. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero di Settore Giovanile e Scolastico, in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

2. RISULTATI

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ASD LUESE CUCCARO	- S.ROCCO	2 - 3	F.C. CASTIGLIONE	- CHIVASSO CALCIO	1 - 0
PREGLIESE	- POL. ROCCA GRIMALDA ASD	1 - 2			
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	3 - 2	PIOBESI CALCIO	- ASD MANTA CALCIO	3 - 0

Il calendario gare della seconda e terza giornata dei triangolari nonché i campi neutri della terza giornata dei quadrangolari risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - R		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- AURORA CALCIO FEMMINILE	0 - 3
REAL 909	- CIT TURIN LDE	0 - 1
SAN GIORGIO GSD	- SCA ASTI	2 - 1
(1) VENARIA REALE	- AOSTA CALCIO 511 SQ.B	5 - 2

(1) - disputata il 18/05/2025

- **Delibera Giudice Sportivo**

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 17/05/2025

GIRONE 6 - 3 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- ROSTA CALCIO	D

3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, Avv. Nadia Di Brita, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 19 maggio 2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY-OFF

GARE DEL 18/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VIA MARCO (CHIVASSO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAFFARO RORE ANDREA (CHIVASSO CALCIO)

Per condotto irrispettosa nei confronti dell'arbitro e per aver pronunciato una espressione blasfema.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TARTARA GIANLUCA	(ASD LUESE CUCCARO)	BONARDO MARCO	(ASD MANTA CALCIO)
BADENCHINI TOMMASO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	DAMIANO CARLO	(CHIVASSO CALCIO)
EUSEBIO ALESSANDRO	(PIOBESI CALCIO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAGGI MATTEO	(ASD LUESE CUCCARO)	PALUMBO SIMONE	(ASD LUESE CUCCARO)
BIANCO PIETRO	(ASD MANTA CALCIO)	BONETTO IVAN	(ASD MANTA CALCIO)
DI NANNI ALESSANDRO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	LONGO RICCARDO	(CHIVASSO CALCIO)
BORCA LEONARDO	(F.C. CASTIGLIONE)	BUSSOLO ENRICO	(F.C. CASTIGLIONE)
CORSARO ALESSIO	(F.C. CASTIGLIONE)	RE STEFANO	(F.C. CASTIGLIONE)
TORRE EDOARDO	(F.C. CASTIGLIONE)	WACA SALIFO	(F.C. CASTIGLIONE)
CONDIPODERO ROBERTO	(POL. ROCCA GRIMALDA ASD)	CATTANEO ANDREA	(S.ROCCO)
NINO ALESSANDRO	(S.ROCCO)	YEBOAH ROBERT	(S.ROCCO)
CACCIATORE LUCA	(SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)	NANO GIOVANNI	(SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)
SILANO ALESSIO	(SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)		

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 17/ 5/2025

• GARA ATLETICO C.B.L. - ROSTA CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società Atletico CBL avverso la regolarità della gara disputata contro la Società Rosta Calcio in data 17 maggio 2025 e valevole per le Fasi di qualificazioni Under 16 per Under 17 Regionale, girone 6, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole della circostanza che l'arbitro al minuto 17 del secondo tempo ha concesso un calcio di rigore a favore del Rosta Calcio in ragione di una espressione blasfema proferita dal portiere dell'Atletico CBL allorché aveva il pallone tra le proprie mani e nella propria area.

- secondo la società reclamante vi è stato errore tecnico da parte del direttore di gara in quanto l'art. 12 del regolamento del gioco del calcio prevede, in casi simili, la sola punizione indiretta e non già il calcio di rigore. Pare inoltre che alla richiesta di spiegazioni da parte dei dirigenti dell'Atletico a fine gara, l'arbitro abbia confermato che l'assegnazione del calcio di rigore sia stata la conseguenza della bestemmia proferita dal portiere.

- Premesso:

- i. che la Società Atletico CBL ha rispettato i termini per la presentazione del ricorso e del preannuncio, notificando gli stessi alla controparte;
- ii. che la società Rosta Calcio non ha fornito memorie sull'accaduto;
- iii. che, tramite il rappresentante dell'AIA, è stato chiesto al direttore di gara di indicare i motivi per i quali è stato concesso il calcio di rigore a favore del Rosta Calcio, atteso che, dal referto

arbitrale si può unicamente desumere (per ciò che riguarda i nostri fini): che al minuto 17 del secondo tempo veniva espulso il portiere dell'Atletico per aver proferito una espressione blasfema e che al minuto 20 del secondo tempo il Rosta Calcio effettuava la seconda segnatura della partita;

- iv. che il direttore di gara confermava la circostanza di aver concesso un calcio di rigore a favore del Rosta Calcio proprio a seguito del comportamento del portiere dell'Atletico che aveva bestemmiato,

- ciò premesso, si osserva:

La Regola n. 12 del gioco del calcio prescrive che è assegnato un calcio di punizione indiretto se un calciatore "*protesta, usa un linguaggio e/o agisce in modo offensivo, ingiurioso o minaccioso o compie altre infrazioni verbali*".

La ampia descrizione dei (vietati) comportamenti orali da parte dei calciatori consente di includere tra quelli ricompresi nella disposizione anche la bestemmia.

Pertanto, allorché il direttore di gara percepisce la pronuncia di una espressione blasfema, questi deve fermare il gioco, espellere il calciatore che l'ha pronunciata e assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.

Nel caso che ci occupa, invece, l'arbitro ha invece erroneamente (forse perché tradito dalla circostanza che l'espressione blasfema è avvenuta all'interno dell'area) assegnato un calcio di rigore. In conseguenza si ritiene dunque sussistente il lamentato errore tecnico nell'applicazione della norma

DELIBERA

- di accogliere per i motivi esposti il reclamo presentato dalla Società Atletico C.B.L.;
- di disporre la ripetizione della gara del Campionato di U16 Regionali Qualificazione Piemonte Girone 6, ATLETICO C.B.L. - ROSTA CALCIO e a tal fine, dà mandato al Comitato Regionale affinché disponga una nuova data per la disputa della partita.
- di non addebitare la tassa di reclamo alla società Atletico C.B.L., visto l'accoglimento del gravame.
- negli appositi paragrafi si assumono i provvedimenti per quanto in referto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

INFUSO MICHELE (ATLETICO C.B.L.)

Per condotta gravemente irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara, nei confronti del quale, dopo essere stato espulso (1 giornata), il giocatore si rivolgeva con epiteti ingiuriosi e sputandogli contro, pur senza attingerlo (condotta indegna per uno sportivo). La sanzione per detto comportamento, al limite dall'essere qualificato ex art. 35 c. 1 CSP con la conseguente squalifica minima di anni due, può essere contenuta in ragione della giovane età del calciatore e per la particolare situazione di tensione emersa sul terreno di gioco in conseguenza dell'espulsione di entrambi i portieri della medesima squadra (sanzione ex art. 36 c. 1 lett. a) C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLINARI
MANFREDIGIUSEPP (ATLETICO C.B.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CASTRONOVO CRISTIAN (ROSTA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOGGIA ANDREA (ATLETICO C.B.L.)

DE COSTANZO EMANUELE (ATLETICO C.B.L.)

DI MAGGIO SAMUELE (ROSTA CALCIO)

GIULIANO FRANCESCO (ROSTA CALCIO)

MAPELLI FILIPPO (ROSTA CALCIO)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 117 del 15/05/2025, Campionato di Seconda Categoria – Play-Out – gara del 11/05/2025, per mero errore materiale non appaiono i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/ 6/2025

AGRESTA ANTONIO (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria ma senza conseguenze l'allenatore della squadra avversaria. Il Sig. Agresta si scusava a fine partita.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 3/ 6/2025

SORCE SEBASTIANO (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia, Avv. Nadia Di Brita

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 19 Maggio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)